

PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO FISCALE E CONTABILE

N° 6/2023 DEL 31 MARZO 2023

IL DECRETO BOLLETTE PROROGA LE SCADENZE DELLA "PACE FISCALE"

È stato approvato, ed è ora in corso di pubblicazione in G.U., il "Decreto Bollette", che contiene anche la proroga di alcune scadenze collegate alle definizioni agevolate rientranti nella c.d. "pace fiscale" introdotta dall'art. 1, Legge n. 197/2022 (Finanziaria 2022).

DEFINIZIONE DELLE IRREGOLARITA' FORMALI

È prorogato dal 31 marzo 2023 al 31 ottobre 2023 il termine di versamento (unica soluzione / prima rata).

RAVVEDIMENTO SPECIALE

È prorogato dal 31 marzo 2023 al 30 settembre 2023 il termine:

- per la rimozione dell'irregolarità / omissione;
- per il versamento (unica soluzione / prima rata) dell'importo dovuto;

È fissato al 31.10, 30.11 e 20.12 (invece del 30.6, 30.9 e 20.12) il termine di versamento delle rate successive alla prima.

DEFINIZIONE LITI PENDENTI

È prorogato dal 30 giugno 2023 al 30 settembre 2023 il termine per:

- presentare all'Agenzia delle Entrate l'apposita domanda;
- versare quanto dovuto (unica soluzione / prima rata).

È fissato al 31.10 e 20.12 (invece del 30.9 e 20.12) il termine di versamento delle rate successive alla prima.

CHIARIMENTI IN TEMA DI PACE FISCALE

L'Agenzia Entrate ha pubblicato la [Circolare n. 6/E del 20 marzo](#) in cui fornisce ulteriori chiarimenti sulle misure di **tregua fiscale** introdotte dalla Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022).

La circolare contiene indicazioni sul perimetro applicativo delle norme agevolative, ed in particolare:

- sulla **regolarizzazione delle irregolarità formali**;
- sul "**ravvedimento speciale**";
- sull'**adesione e definizione agevolata** degli atti del procedimento di accertamento.

Relativamente alla **regolarizzazione delle irregolarità formali** viene chiarito che si considera irregolarità formale, quindi **sanabile**, l'invio delle fatture elettroniche al Sistema di Interscambio (SdI) **oltre i termini ordinari**, a patto che le stesse fatture siano correttamente incluse nella liquidazione Iva di competenza, con relativo versamento dell'imposta. Per lo stesso motivo può essere sanato l'omesso invio dei corrispettivi elettronici regolarmente memorizzati e inseriti in contabilità con liquidazione dell'imposta dovuta.

Tra le indicazioni relative all'ambito applicativo delle norme agevolative la Circolare chiarisce che rientrano nel perimetro del "**ravvedimento operoso speciale**" le violazioni accertabili ai sensi dell'art. 41-bis del DPR n. 600/1973 (accertamento parziale) purché non siano già state contestate. L'Agenzia Entrate ricorda che, come riportato nella circolare n. 2/E del 2023, non sono definibili con il ravvedimento speciale le violazioni rilevabili ai sensi degli articoli 36-bis del DPR n. 600 del 1973 e 54-bis del DPR n. 633 del 1972. Per beneficiare della regolarizzazione, inoltre, è necessario che le violazioni "**ravvedibili**" **non siano state già contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata**, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, contestazione e irrogazione di sanzioni, comprese le comunicazioni di cui all'articolo 36-ter del DPR n. 600 del 1973. Pertanto, **le violazioni accertabili ai sensi dell'articolo 41-bis del DPR n. 600 del 1973 non ostano al ravvedimento speciale, purché, come detto, non siano già state contestate.**

Nella circolare viene specificato che gli atti derivanti dai controlli formali (articolo 36-ter del DPR n. 600/1973) **non rientrano** nell'ambito di applicazione della definizione agevolata tramite adesione o acquiescenza. Tuttavia, tali atti **possono rientrare** nella procedura di **ravvedimento speciale delle violazioni tributarie fino al momento in cui non sia stata ricevuta la comunicazione dell'esito del controllo.**

Relativamente all'**adesione e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento**, l'Agenzia ricorda che la legge di Bilancio ha previsto la possibilità di definire in maniera agevolata gli atti del procedimento di accertamento riferibili ai tributi amministrati dall'Agenzia Entrate.

Nella circolare citata, l'Agenzia Entrate in riferimento ai **PVC consegnati entro il 31 marzo 2023**, ammette la definizione agevolata ossia l'adesione sia nel caso di istanza presentata dal contribuente ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 218/1997, sia nell'ipotesi di invito di iniziativa dell'ufficio ai sensi dell'art. 5 del predetto Decreto legislativo, anche successivi al 31 marzo 2023, purché sia sottoscritto l'accertamento con adesione e lo stesso sia perfezionato con il pagamento. L'adesione potrà avvenire sia su iniziativa del contribuente sia su iniziativa d'ufficio.

Dunque, l'adesione con i vantaggi di cui alla Legge di Bilancio può avvenire anche dopo la data del 31 marzo; rileva la data di consegna del PVC entro il 31 marzo, al di là della tempistica della successiva adesione.

Inoltre, spiega ancora l'Agenzia, non è possibile definire gli atti di contestazione con cui vengono irrogate le sole sanzioni. Nella Circolare vengono fornite risposte anche sulla definizione delle liti pendenti e sulla regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo/mediazione e conciliazione giudiziale. L'Agenzia Entrate ha altresì pubblicato sul proprio canale YouTube [un video-convegno formativo](#) dedicato alla **Pace Fiscale 2023**. Nel video intervengono sei esperti di Agenzia Entrate e di Agenzia Entrate-Riscossione che ripercorrono ed illustrano le misure introdotte dalla Legge di Bilancio 2023 in favore dei contribuenti: dallo stralcio dei debiti fino a mille euro alla definizione agevolata delle controversie tributarie, dalla definizione delle irregolarità formali all'adesione e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento.

DEFINIZIONE DELLE IRREGOLARITÀ FORMALI: LA RIMOZIONE DELLE IRREGOLARITÀ OD OMISSIONI

La [Definizione delle irregolarità formali](#) (legge di bilancio 2023) prevede, oltre al pagamento di 200.00 euro per ciascuna annualità, che siano rimosse le irregolarità, infrazioni od omissioni entro il termine fissato per il versamento della seconda rata, cioè entro il 31 marzo 2024.

Come già precisato dall'Agenzia Entrate con la circolare del 15 maggio 2019, n. 11/E, in relazione alla precedente analoga definizione agevolata di cui all'articolo 9 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 **se per un "giustificato motivo" non vengono rimosse tutte le violazioni formali dei periodi d'imposta oggetto di regolarizzazione, la stessa produce effetto se la rimozione avviene entro il termine non inferiore a 30 giorni indicato dall'ufficio delle Entrate**. Tale circostanza potrebbe verificarsi, ad esempio, quando il contribuente, pur applicando la diligenza del buon padre di famiglia, non riesca ad individuare tutte le violazioni formali commesse, le quali, in tutto o in parte, potrebbero non essere di immediata percezione, anche in ragione della mancanza di effetti sostanziali sui tributi cui si riferiscono. La Circolare ha inoltre precisato che la mancata rimozione - spontanea o su invito - di tutte le irregolarità, non pregiudica il perfezionamento della definizione in riferimento alle altre violazioni correttamente regolarizzate all'interno del medesimo periodo d'imposta.

LA RIMOZIONE NON DEVE INOLTRE ESSERE EFFETTUATA QUANDO NON È POSSIBILE O NECESSARIA. TRATTASI DEI CASI IN CUI È LA stessa norma sanzionatoria a disporre la sola applicazione della sanzione.

Rientra nell'ipotesi in parola, ad esempio:

- la violazione del principio di competenza che non ha prodotto effetti sull'imposta complessivamente dovuta per i due periodi d'imposta di riferimento;
- a partire dal 1° gennaio 2018, l'addebito al cessionario o al committente di un'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella effettiva, purché l'imposta stessa sia stata assolta; in tale ipotesi il cessionario che ha detratto l'imposta riportata in fattura è punibile con una sanzione in misura fissa, ai sensi dell'articolo 6, comma 6, secondo periodo, del d.lgs. n. 471 del 1997 e conserva il diritto a detrazione. Pertanto la violazione può essere rimossa con il versamento dei 200 euro senza necessità di rimuovere anche l'errore;
- le violazioni in materia di inversione contabile, sanzionate ai commi 9-bis.1 e 9-bis.2 del citato articolo 6, sempre che la violazione non sia stata determinata da un intento di evasione o di frode e l'imposta sia stata effettivamente assolta;
- l'omessa presentazione della liquidazione periodica ex articolo 21-bis del d.l. n. 78 del 2010, purché i dati siano confluiti nella dichiarazione IVA annuale.
- Non possono, invece, essere ricondotte nelle fattispecie sopra richiamate (irregolarità od omissioni per le quali non è più possibile o necessaria la rimozione) **alcune violazioni formali la cui rimozione è comunque necessaria**, quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:
- l'omissione o irregolarità delle dichiarazioni di cui agli articoli 35, 35-ter e 74-quinquies del decreto IVA; Le informazioni rese con tali dichiarazioni sono, infatti, utili al corretto esercizio dell'attività di controllo e alla notifica degli atti tributari. Va da sé che la rimozione della violazione per mezzo della definizione in parola non produce alcun effetto ai fini della regolarità della notifica degli atti eseguita nelle more della correzione;
- l'omessa restituzione dei questionari inviati dall'Agenzia o da altri soggetti autorizzati, ovvero la restituzione dei questionari con risposte incomplete o non veritiere;
- l'irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili;
- l'omessa, irregolare o incompleta presentazione degli elenchi Intrastat;
- l'omessa o irregolare presentazione delle comunicazioni di cui all'articolo 21 del d.l. n. 78 del 2010;
- l'omessa comunicazione riguardante la proroga dei contratti di locazione per i quali si è optato per la cedolare secca;
- l'omessa iscrizione al VIES. Sebbene la Corte di Giustizia UE con sentenza relativa alla causa C-21/16, depositata il 9 febbraio 2017, abbia confermato un orientamento ormai costante secondo cui la mancata iscrizione al VIES da parte del soggetto acquirente non preclude la possibilità di applicare il regime di esenzione IVA previsto per le cessioni intracomunitarie, non costituendo una condizione essenziale per poter beneficiare del regime di non imponibilità, né dalla direttiva IVA, né secondo la giurisprudenza della Corte UE, l'omissione va comunque sanata per consentire alle controparti commerciali di poter effettuare le opportune verifiche.

ISA: APPROVATE LE SPECIFICHE TECNICHE PER L'ACQUISIZIONE DI 'ULTERIORI DATI' (PERIODO D'IMPOSTA 2022)

Con [Provvedimento del 23 marzo 2023](#) l'Agenzia Entrate ha approvato le **specifiche tecniche** per l'acquisizione massiva degli ulteriori dati necessari per l'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) per il periodo di imposta 2022.

I soggetti incaricati della trasmissione telematica, trasmettono all'Agenzia Entrate, attraverso il servizio telematico Entratel, il file contenente l'elenco dei contribuenti per cui risultano delegati alla consultazione del relativo cassetto fiscale e per i quali richiedono tali dati, predisposto e controllato tramite i pacchetti software resi disponibili dall'Agenzia, ovvero predisposto con altri strumenti, utilizzando il software di controllo reso disponibile dall'Agenzia delle entrate.

La stessa modalità di acquisizione è valida per i soggetti incaricati alla trasmissione telematica **non provvisti di delega** alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente.

AGGIORNATO IL MODELLO IVA TR

L'Agenzia Entrate ha pubblicato sul proprio sito l'aggiornamento del modello IVA TR insieme alle istruzioni per la compilazione e alle relative specifiche tecniche, da utilizzare **a partire dal 1° aprile 2023** (la versione precedente potrà comunque essere utilizzata fino al 2 maggio 2023).

Il modello IVA TR deve essere utilizzato dai contribuenti che hanno realizzato nel trimestre un'eccedenza di imposta detraibile di importo superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso di tale eccedenza o intendono utilizzarla in compensazione.

Di seguito si riportano le modifiche al modello, alle istruzioni per la compilazione e alle relative specifiche tecniche.

È sostituita l'informativa sul trattamento dei dati personali (ai sensi degli artt. 13 e 14 Reg. UE 2016/679). Sono soppressi poi i rigi TA11A e TA14, le percentuali dei rigi da TA5 a TA13 sono sostituite con le seguenti rigo TA5 7%, rigo TA6 7,3%, rigo TA7 7,5%, rigo TA8 8,3%, rigo TA9 8,5%, rigo TA10 8,8%, rigo TA11 10%, rigo TA12 12,3%, rigo TA13 22% e nel rigo TA22 il riferimento al rigo TA14 è sostituito con TA13.

Nel quadro TB i rigi TB11A e TB14 sono soppressi, le percentuali dei rigi da TB5 a TB13 sono sostituite con le seguenti: rigo TB5 7%, rigo TB6 7,3%, rigo TB7 7,5%, rigo TB8 8,3%, rigo TB9 8,5%, rigo TB10 8,8%, rigo TB11 10%, rigo TB12 12,3%, rigo TB13 22% e nel rigo TB20 il riferimento al rigo TB14 è sostituito con TB13.

BONUS E-COMMERCE 2022 IMPRESE AGRICOLE E AGROALIMENTARI AL 100%

L'articolo 1, comma 131, del DL n. 178/2020 ha previsto la concessione, per i periodi d'imposta dal 2021 al 2023, del credito d'imposta disciplinato dall'articolo 3, comma 1, del DL n. 91/2014, in favore delle reti di imprese agricole e agroalimentari, anche costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi o aderenti ai disciplinari delle "strade del vino", per la **realizzazione o l'ampliamento di infrastrutture informatiche** finalizzate al **potenziamento del commercio elettronico**.

Con **Provvedimento del 20 marzo 2023** l'Agenzia Entrate, considerato che l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti in base alle comunicazioni validamente presentate dal 15 febbraio 2023 al 15 marzo 2023, con riferimento agli investimenti realizzati nel 2022, è **inferiore al limite di spesa**, ha informato che la percentuale del credito d'imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario è **pari al 100%** dell'importo del credito richiesto.

LAVORATORI ALL'ESTERO: IN GU IL DECRETO CON LE RETRIBUZIONI CONVENZIONALI PER IL 2023

Sulla gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2023 è stato pubblicato il [Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali](#) con cui sono fissate, per l'anno 2023, le **retribuzioni convenzionali per i lavoratori all'estero**.

Ai sensi dell'art. 51, comma 8-bis, del TUIR, a decorrere dal periodo di paga in corso dal 1° gennaio 2023 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2023, le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all'estero sono elencate, per ciascun settore, nelle tabelle allegate al decreto.

Il Ministero del Lavoro ricorda inoltre che:

- per i lavoratori per i quali sono previste **fasce di retribuzione**, la retribuzione convenzionale imponibile è determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente.
- in caso di assunzioni, risoluzioni del supporto di lavoro, trasferimenti da o per l'estero, **nel corso del mese**, i valori convenzionali individuati nelle tabelle, sono divisibili in ragione di ventisei giornate.

IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE MANCE: 5 I CODICI TRIBUTO PER IL VERSAMENTO CON F24

La Legge di bilancio 2023 (articolo 1, commi da 58 a 62 legge 29 dicembre 2022, n. 19) ha previsto che le mance destinate dai clienti, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici, al personale impiegato nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, costituiscono redditi di lavoro dipendente e, dunque, siano soggette a un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con **l'aliquota del 5%**.

Con **Risoluzione n. 16/E del 17 marzo 2023** l'Agenzia Entrate, per consentire ai sostituti d'imposta il versamento dell'imposta tramite modello F24, ha istituito i seguenti codici tributo:

- **"1067"** denominato "Imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità - art. 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197";
- **"1605"** denominato "Imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità maturate in Sicilia e versata fuori regione - art. 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197";
- **"1917"** denominato "Imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità maturate in Sardegna e versata fuori regione - art. 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197";
- **"1918"** denominato "Imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità maturate in Valle d'Aosta e versata fuori regione - art. 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197";
- **"1306"** denominato "Imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità versata in Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta e maturate fuori dalla regione in cui è effettuato il versamento - art. 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197".

I codici tributo, in sede di compilazione del modello F24, dovranno essere esposti nella sezione "Erario", esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "Importi a debito versati", con indicazione, quale "Mese di riferimento" del mese in cui il sostituto d'imposta effettua la trattenuta (00MM) e quale "Anno di riferimento" l'anno d'imposta cui si riferisce il versamento (AAAA).

BONUS PER L'ATTIVITÀ FISICA ADATTATA: DEFINITA LA PERCENTUALE FRUIBILE

Con [Provvedimento del 24 marzo 2023](#) l'Agenzia Entrate ha chiarito che la percentuale del credito d'imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario per le spese sostenute nel 2022 per l'**attività fisica adattata** (art. 1, comma 737, Legge n. 234/2021), è pari al **97,5838%** dell'importo del credito richiesto. Il credito d'imposta, in particolare, è previsto in favore delle persone fisiche che, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, hanno sostenuto spese documentate per fruire di attività fisica adattata di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), del DI n. 36/2021. Il citato art. 2 definisce l'Attività Fisica Adattata (AFA) come segue: programmi di esercizi fisici, la cui tipologia e la cui intensità sono definite mediante l'integrazione professionale e organizzativa tra medici di medicina generale (MMG), pediatri di libera scelta (PLS) e medici specialisti e calibrate in ragione delle condizioni funzionali delle persone cui sono destinati, che hanno patologie croniche clinicamente controllate e stabilizzate o disabilità fisiche e che li eseguono in gruppo sotto la supervisione di un professionista dotato di specifiche competenze, in luoghi e in strutture di natura non sanitaria, come le «palestre della salute», al fine di migliorare il livello di attività fisica, il benessere e la qualità della vita e favorire la socializzazione.

BONUS TRASPORTI: DOMANDE ENTRO IL 2023 PER FAMIGLIE, STUDENTI E LAVORATORI

Il ministero dell'Economia e delle Finanze ha definito la misura di sostegno cosiddetta "bonus trasporti" contro il caro energia a sostegno di famiglie, studenti e lavoratori per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale e per i servizi di trasporto ferroviario nazionale. Il contributo può arrivare fino a 60 euro a beneficiario.

Le risorse stanziare per il 2023 sono pari a 100milioni di euro.

Per beneficiare del bonus è necessario avere un reddito 2022 che non superi i 20.000 euro e inviare la domanda attraverso la procedura disponibile sul portale www.bonustrasporti.lavoro.gov.it entro il 31 dicembre 2023.

DIFFUSIONE MALWARE TRAMITE FALSE COMUNICAZIONI DI "COMPENSI" PER "OPEROSITÀ FISCALE"

L'Agenzia Entrate ha recentemente segnalato l'ennesima ondata di diffusione del malware Ursnif tramite false mail a tema rimborsi.

I messaggi sono come sempre leggermente diversificati gli uni dagli altri, ma in questo caso risultano confezionati in maniera particolarmente maldestra, con i consueti indicatori:

- mittente completamente estraneo all'Agenzia delle Entrate
- uffici inesistenti
- testo generico
- errori di sintassi e di ortografia

L'Agenzia Entrate si dichiara naturalmente totalmente estranea a questi messaggi ricordando che in caso di dubbi sull'autenticità di eventuali comunicazioni, ci si può rivolgere ai contatti reperibili sul sito istituzionale o all'ufficio territorialmente competente.

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo Promemoria che, per il suo livello di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti obbligatori.

Cordiali saluti.

NUOVA DISCIPLINA DELLE PRESTAZIONI DI LAVORO OCCASIONALE

La legge di Bilancio del 2023 ha modificato l'art. 54-bis del DL 50/2017 con lo scopo di estendere l'ambito di applicazione delle prestazioni occasionali e, in particolare, del **contratto di prestazione occasionale**.

Le principali novità riguardano:

- l'innalzamento da 5 mila euro a 10 mila euro del limite economico posto in capo agli utilizzatori;
- un ampliamento generalizzato del limite relativo alla forza lavoro, in virtù del quale potranno accedere a tale istituto gli utilizzatori che abbiano alle proprie dipendenze fino a 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato, invece di 5;
- la precisazione che i limiti economici generali trovano applicazione anche alle attività lavorative di natura occasionale svolte nell'ambito delle discoteche, sale da ballo, night club e simili con codice Ateco 93.29.1

La legge di Bilancio 2023 esclude le imprese del settore agricolo dalla possibilità di ricorrere al contratto di prestazione occasionale in quanto viene previsto un apposito istituto.

La disciplina delle prestazioni occasionali va tenuta distinta dal lavoro autonomo occasionale di cui all'art. 2222 c.c., che non ha subito modifiche da parte della legge di Bilancio.

Limiti economici e di durata.

Dal 1° gennaio 2023 il limite annuale fissato per i compensi erogabili da ciascun soggetto utilizzatore per la totalità dei prestatori è innalzato a 10 mila euro. Tale importo si riferisce ai compensi percepiti dal prestatore, al netto di contributi, premi Inail e costi di gestione. Sotto il profilo temporale è fissato un limite di durata di 280 ore nell'arco dello stesso anno civile presso ogni utilizzatore.

I compensi erogati ai lavoratori titolari di pensione di vecchiaia o di inabilità, ai giovani con meno di 25 anni regolarmente iscritti a un ciclo di studi; ai disoccupati ex Art. 19 del Dlgs 150/2015, ai percettori di prestazioni integrative di sostegno al reddito, al fine del raggiungimento della soglia complessiva di 10 mila euro, sono computati al 75%.

Occasionalità della prestazione.

L'Inps ha precisato che i limiti quantitativi rappresentano l'unico elemento definitorio dell'istituto cui fare riferimento ai fini di poter qualificare come occasionali le prestazioni di cui si tratta senza tener conto della natura dell'attività svolta dal prestatore.

Compensi.

I compensi derivanti dalle prestazioni occasionali sono esenti da Irpef, irrilevanti ai fini dello status di disoccupato, computabili ai fini della determinazione del reddito necessario al rilascio del permesso di soggiorno.

La nuova disciplina vieta l'acquisizione di prestazioni di lavoro occasionale rese da soggetti con cui l'utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di 6 mesi un rapporto di lavoro subordinato o una collaborazione coordinata e continuativa.

Diritti del prestatore.

Ai prestatori di lavoro occasionale sono garantiti il diritto all'erogazione del compenso; il riposo giornaliero, le pause e i riposi settimanali secondo le previsioni per i lavoratori dipendenti; l'assicurazione IVS con iscrizione alla gestione separata Inps; l'assicurazione Inail contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Libretto di famiglia.

Le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività professionali o d'impresa, possono avvalersi di prestazioni occasionali per piccoli lavori domestici, compreso pulizia, giardinaggio e manutenzione; assistenza domiciliare ai bambini alle persone anziane e ai disabili; insegnamento privato supplementare. In aggiunta a tali soggetti sono stati incluse anche le società sportive professionistiche che fruiscono delle attività degli steward negli impianti sportivi. Il libretto di famiglia si compone di titoli di pagamento del valore nominale di 10,00 euro utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore ad un'ora di lavoro così ripartiti: 8 euro per il compenso a favore del prestatore, 1,65 euro per la contribuzione IVS alla gestione separata Inps, 0,25 euro all'Inail, 0,10 euro per oneri di gestione. Per fruire delle prestazioni occasionali mediante il libretto di famiglia, gli utilizzatori e i prestatori devono preventivamente registrarsi nell'apposita piattaforma informatica sul sito dell'Inps. L'utilizzatore deve inoltre versare preventivamente le somme per il pagamento del lavoro occasionale alimentando il proprio portafoglio telematico tramite F24 ELIDE o tramite strumenti di pagamento elettronico. L'utilizzatore deve inoltre comunicare al termine della prestazione lavorativa, i dati del prestatore, il luogo, l'ambito di svolgimento, la durata della prestazione e il numero di titoli utilizzati per remunerarla. Tale comunicazione deve essere fatta telematicamente sul portale Inps.

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo Promemoria che, per il suo livello di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti obbligatori.

Cordiali saluti.